

Il Tribunale di Firenze,

sezione I civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati

Magistrati:

Dr. Alessandro Gatta Presidente

Dr. Grazia Aloisio Giudice

Dr. Isabella Mariani Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ordinanza

sul reclamo avanzato da Elda Bennati + 7 avverso il provvedimento del Giudice designato dell'11.11.2006 di reiezione della domanda di sospensione del provvedimento del Presidente del Tribunale e del Dirigente Amministrativo del 25 ottobre 2006,

viste le difese della Avvocatura dello Stato per il Ministero della giustizia, nella contumacia del Comune di Firenze;

sentite le parti ed espletata c.t.u.;

Osserva

Deve ritenersi la giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di ricorso di urgenza per il quale si invoca quale diritto sostanziale tutelato, il diritto alla salute dei lavoratori suscettibili di essere trasferiti presso i locali di via Fattori 10 Firenze, in ottemperanza al provvedimento di cui si chiede la sospensione; in procedimento avente il medesimo oggetto svoltosi davanti al Tribunale di Milano, la giurisdizione del Giudice ordinario è stata del pari ritenuta "attesa la paventata lesione al diritto alla salute diritto soggettivo assoluto primario e fondamentale in ordine al quale non può negarsi la giurisdizione del Giudice adito e il suo potere inibitorio pur dinanzi ad attività legittime della PA (così Trib Milano 9 giugno 2001); nel merito deve rilevarsi quanto segue: il primo Giudice ha

ritenuto la improponibilità della domanda attesa la appartenenza alla fase attuativa del giudizio la messa in pristino dei locali per garantire la sicurezza dei lavoratori da eventuali situazioni di pericolo, con ciò interpretando il provvedimento amministrativo come non disponente l'immediato trasferimento da intendersi subordinato alle verifiche di legge.

Il Collegio non ritiene condivisibile tale impostazione. Il provvedimento di cui si chiede la sospensione non condiziona la esecuzione del provvedimento alla verifica e al compimento delle opere di messa a norma dei locali limitandosi a delegare al Dirigente amministrativo la esecuzione del trasferimento a partire dal 10 novembre 2006 in coordinamento coi tecnici delle amministrazioni; nessun cenno ad eventuali effettuazione di opere delle quali non è stato neppure fornita la ricognizione. D'altra parte è la stessa Avvocatura dello Stato che ha affermato che la esecuzione delle opere sarebbe stata effettuata successivamente al trasferimento; ciò tuttavia non appare condivisibile perché, laddove siano verificati problemi per la tutela della salute essi vanno evidentemente risolti prima della utilizzazione dei locali non a norma.

Deve pertanto essere affrontato il merito della questione, come d'altra parte già effettuato anche dal primo Giudice seppure in via subordinata. Il Collegio, preso atto delle contestazioni effettuate dal perito di parte reclamante e delle osservazioni del perito di parte reclamata, ha disposto c.t.u., sulle prime, onde valutare la effettiva sussistenza delle carenze dell'edificio in relazione alla normativa di prevenzione degli incendi.

L'esito della c.t.u. ha permesso di ritenere effettivamente sussistenti i vizi della struttura lamentati dalla parte reclamante. Anche a prescindere dalla applicazione al caso di

specie della più recente normativa del 2006, e ritenuta applicabile la più risalente disciplina del 1998, con livelli di sicurezza quindi più bassi, la consulenza ha comunque rilevato una non soddisfazione delle norme di prevenzione, in relazione sia alla scala esterna, indicata come inagibile, sia alla capacità di deflusso dei locali che si intendono adibire a uffici della sezione lavoro; infatti i piani sono divisi in due settori tra loro non comunicanti cosicché ciascun settore gode solo di una scala (e non di due come indicato originariamente nella perizia del convenuto) che non risponde alla lunghezza del percorso richiesta per potere garantire la capacità di deflusso. Ulteriori mancanze sono state riscontrate per l'impianto di rilevazione dei fumi; per la assenza di impianto allarme incendi; per il degrado e la pericolosità della centrale di allarme incendio, per i naspi antincendio e per le compartimentazioni. La c.t.u. ha concluso quindi affermando che allo stato attuale il trasferimento della sezione lavoro è incompatibile collo stato dei luoghi. Rileva altresì la consulenza come la messa à norma dei locali nel rispetto delle regole poste dalla legge per la prevenzione antincendio, dovrà necessariamente avvenire prima del trasferimento.

Ulteriori considerazioni in ordine al periculum sono inutili e inammissibili, poiché la valutazione della pericolosità è insita nella posizione della norma di prevenzione. La sola violazione della norma pone una presunzione di pericolo e nel caso oggetto di esame, ciò impone l'accoglimento del ricorso.

Deve pertanto essere accolto il reclamo con revoca del provvedimento del primo grado e sospensione del provvedimento del provvedimento 25 ottobre 2006 del Presidente e del Dirigente amministrativo del Tribunale di Firenze.

fm

Spese dei due gradi compensate per motivi di equità. Spese della c.t.u. a carico per metà di ciascuna delle parti processuali liquidate come da separata ordinanza.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo depositato il 15.1.2006 da Elda Bennati + 7, contro il provvedimento del G.Des. del Tribunale di Firenze il novembre 2006 che revoca,

sospende il provvedimento del Presidente e del Dirigente amministrativo del Tribunale di Firenze 25 ottobre 2006.

Compensa tra le parti le spese del giudizio dei due gradi.

Firenze 20 dicembre 2006

Il Presidente

Il Giudice est.

Dr. A. Galta

Dr. F. Mariani

